

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI della BANCA DI FILOTTRANO – credito cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società Cooperativa**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della BANCA DI FILOTTRANO - credito cooperativo di Filottrano e di Camerano.

## **CAPO II – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### **Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
3. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

### **Art. 3 Luogo e tempo dell'adunanza**

1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### **Art. 4 Pubblicità dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà pubblicato con le modalità previste dal secondo comma dall'articolo 24 dello statuto e sarà altresì affisso, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Banca.
2. Il Consiglio di Amministrazione può disporre altresì che presso la sede sociale e le succursali della Banca sia messo a disposizione dei soci il materiale oggetto di trattazione nell'Assemblea.

## **CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

### **Art. 5 Deleghe di voto**

1. In conformità del terzo comma dell'articolo 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Banca e, ove presenti, i preposti delle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. L'autenticazione delle deleghe deve essere effettuata dalle persone autorizzate, con le modalità di cui al precedente comma, nelle ore d'ufficio fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.

## **CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **Art. 6 Legittimazione all'intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare,

risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono altresì intervenire, e prendere la parola senza diritto di voto, i Sindaci non soci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante della Federazione locale e i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 7 Verifica degli intervenuti**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.

Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 8 Presidente dell'Assemblea**

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'articolo 26 dello Statuto o dalla persona designata a tale scopo dall'Assemblea medesima.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del diritto da parte degli intervenuti.

#### **Art. 9 Verifica del quorum costitutivo**

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino l'Assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **Art. 10 Apertura dei lavori**

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## **CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### **Art. 11 Illustrazione delle materie da trattare**

1. Il Presidente dell'Assemblea o la persona designata dal Consiglio di Amministrazione illustra le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare di norma più di quaranta minuti; mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di dieci minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

### **Art. 12 Discussione**

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **Sezione Prima – Disposizioni Comuni**

#### **Articolo 13 Operazioni preparatorie**

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

#### **Art. 14 Organizzazione della votazione**

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette a votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di

Amministrazione, il Presidente pone a votazione l'intero articolo dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano con prova e controprova.
4. Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **Sezione Seconda – Elezioni delle cariche sociali**

### **Art. 15 Cariche Sociali**

1. Le cariche sociali da eleggere sono:
  - a) Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i soci;
  - b) Componenti il Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soci;
  - c) Presidente del Collegio Sindacale, due Sindaci effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci ma comunque residenti o esercenti l'attività professionale nel territorio operativo della Banca;
  - d) Due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra i non soci. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 dello statuto sociale viene designato dalla Federazione locale.

### **Art. 16 Diritto di candidarsi**

1. Ogni socio ha diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro il 10 gennaio dell'anno in cui l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

### **Art. 17 Presentazione delle candidature**

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 28 febbraio dell'anno in cui si deve tenere l'elezione delle cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
  - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d) l'impegno per i candidati Amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'articolo 19;
  - e) la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
  - f) l'eventuale indicazione di appartenere ad un determinato gruppo di candidati (lista). Il gruppo di candidati (lista) deve essere pari al numero degli Amministratori da eleggere.
3. Non sono ammesse candidature contemporanee in organi diversi o in ruoli diversi nell'ambito dello stesso organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate, escludendo quelle non pervenute nei termini o prive dei requisiti richiesti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
5. Delle esclusioni operate, il Consiglio deve dare tempestiva comunicazione scritta e motivata agli interessati.
6. Il Consiglio di Amministrazione, effettuate le operazioni di cui sopra, predispone gli elenchi dei candidati, eventualmente distinti per gruppi di presentazione (liste), a Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori, a Presidente del Collegio Sindacale, a Sindaci Effettivi e Supplenti ed al Collegio dei Probiviri, trascrivendo i relativi nominativi in ordine alfabetico.

7. Per i candidati al Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, il nominativo deve essere preceduto dal numero di iscrizione risultante dal Libro soci.
8. Al fine di consentire al socio una informativa dettagliata di tutti i candidati al Consiglio di Amministrazione, accanto ad ogni nominativo va indicato il comune di residenza, il numero degli eventuali mandati già espletati e la professione svolta.

#### **Art. 18 Pubblicazione dei nominativi dei candidati**

1. L'elenco di tutti i candidati, eventualmente distinti per gruppi di presentazione (liste), è stampato su fogli di colore diverso per ogni carica sociale e con le indicazioni di cui al settimo e ottavo comma dell'articolo 17, viene affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi *curricula* dei candidati, da loro redatti.
2. Tali elenchi, a cura della Banca, vengono stampati secondo i criteri di cui al precedente comma e recapitati ai soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### **Art. 19 Requisiti per candidarsi come Amministratore**

1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i soci iscritti da almeno due anni nel Libro Soci ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto.
2. Non può candidarsi l'Amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale almeno 12 crediti formativi.
3. In occasione del rinnovo totale degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione e i Soci presentano gruppi (liste) con almeno cinque candidati che garantiscano la rappresentatività dei più significativi ambiti territoriali, così come definiti dal successivo articolo 26. I gruppi di candidati (liste) dovranno anche essere rappresentativi delle principali categorie economico-sociali presenti nella base sociale, comunicate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 16.
4. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione e i soci presentano gruppi di candidati (liste) che per un numero pari ad almeno la metà degli Amministratori da nominare, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.
5. Per quanto concerne il graduale rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad ogni rinnovo, due degli Amministratori che abbiano già svolto cinque (5) mandati non possono essere candidati. Qualora il numero degli Amministratori che abbiano espletato cinque mandati sia superiore a due e non si registrino le condizioni per una naturale alternanza, usciranno i più anziani di età.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione deve rispondere ai requisiti di cui al primo comma dell'articolo 2 del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.(nota 1). Non è possibile essere candidati a Presidente del Consiglio di Amministrazione quando si sono raggiunti otto (8) mandati complessivi come amministratore e come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*Nota (1). D.M.Tesoro 18.03.98, n. 161, articolo 2, primo comma: "1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore ad un anno: a) Le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1; b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.*

#### **Art. 20 Limiti al cumulo degli incarichi**

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona

di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini della presente disciplina, che può essere assunto da un Amministratore della Banca.

2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 3 (tre) incarichi di Amministratore esecutivo.
4. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 7 (sette) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) incarichi di Amministratore esecutivo.
5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per Amministratori non esecutivi si intendono i Consiglieri che non sono membri del Comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
8. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'Assemblea determinazioni al riguardo.
10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

#### **Art. 21 Predisposizione delle schede di votazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone la stampa delle schede di votazione che, fatta comunque salva la possibilità di adottare il voto palese, debbono essere quattro e riguardare, rispettivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri.
2. Tali schede di votazione devono:
  - a) essere di colore diverso, ma coerente con gli elenchi pubblicati di cui al primo comma dell'articolo 18;
  - b) contenere tante righe in bianco quanti sono i candidati da eleggere.
3. Sulle schede elettorali si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: *«I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco»*.
4. L'indicazione di ogni candidato, ovvero dei gruppi di candidati (liste), sarà preceduta da una apposita casella che potrà essere barrata per facilitare l'espressione del voto.
5. Il presente articolo non si applica nei casi di cooptazione.

#### **Art. 22 Svolgimento dell'Assemblea e costituzione del seggio elettorale**

1. Per lo svolgimento dell'Assemblea, qualora non si sia deliberato di procedere ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 dello Statuto Sociale con voto palese, si applicano alle norme legislative

e statutarie le seguenti integrazioni:

- a) l'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di voto;
- b) l'Assemblea, su proposta del Presidente, nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, nomina due o più scrutatori ed un segretario che costituiscono, assieme al Presidente dell'Assemblea, il seggio elettorale.

#### **Art. 23 Compiti del seggio elettorale**

1. Il seggio elettorale, costituito ai sensi del precedente articolo è tenuto a:
  - a) predisporre tante urne per il deposito delle schede di voto quante sono le elezioni da espletare;
  - b) assicurarsi che presso le cabine di votazione siano stati esposti gli elenchi dei candidati alle cariche sociali, l'elenco dei soci completo delle generalità e del numero di iscrizione sul libro soci;
  - c) verificare che le schede siano state predisposte ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 21 del presente regolamento;
  - d) autenticare le schede di votazione da consegnare ai soci per le elezioni;
  - e) assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
  - f) effettuare, a votazione ultimata, lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

#### **Art. 24 Modalità di votazione**

1. In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la votazione, determina il numero degli Amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.
2. Il voto viene espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o del gruppo di candidati (lista) prescelto e/o trascrivendo sulle righe in bianco il cognome e nome o il numero d'iscrizione sul Libro Soci dei candidati prescelti.
3. Sono nulle:
  - a) le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello dei candidati da eleggere;
  - b) le schede con segni di riconoscimento;
  - c) i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante;
  - d) le schede che non riportino al fianco del nominativo, in caso di omonimia, il numero di iscrizione sul libro soci o altri elementi atti alla sua individuazione.
4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell'articolo 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.
5. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 dello Statuto Sociale, può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

### **CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

#### **Art. 25 Scrutinio**

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

### **Art. 26 Proclamazione degli eletti**

1. Ai sensi dell'art. 28, 4° comma, dello Statuto Sociale, i più significativi ambiti territoriali vengono individuati nell'**ambito territoriale di Camerano** (che comprende i comuni di Camerano, Sirolo, Numana, Loreto, Offagna) e nell'**ambito territoriale di Filottrano** che comprende tutti i rimanenti comuni. Sono considerati **comuni rilevanti** quelli che esprimono almeno il 5% dei soci iscritti e siano sede di uno sportello della banca.
2. Allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione degli ambiti territoriali ai sensi del comma precedente si considerano in primo luogo eletti, nel rispetto della deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 dello Statuto, nove candidati per l'ambito territoriale di Filottrano, compreso il Presidente, e due candidati per quello di Camerano. Si considera in primo luogo eletto il candidato che abbia conseguito il maggiore numero di voti all'interno di ogni comune rilevante, come sopra individuato.  
Vengono successivamente considerati eletti, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da nominare all'interno del rispettivo ambito territoriale, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
3. I soci rientranti nella zona operativa della Banca, ma con residenza anagrafica fuori del Comune presso cui sono ubicate le Filiali, sono imputati allo sportello presso cui hanno in essere i rapporti bancari.
4. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
5. Al termine degli adempimenti del seggio elettorale, che potranno anche essere svolti con modalità elettroniche, in quanto compatibili, il Presidente dell'Assemblea procede alla proclamazione degli eletti."

## **CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI**

### **Art. 27 Chiusura dei lavori**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

### **Art. 28 Pubblicità dei lavori**

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori Assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 Modifiche del regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione Assembleare.

### **Art. 30 Pubblicità del regolamento**

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.



### **Art. 31 Integrazione Amministratori**

1. Qualora durante l'espletamento del mandato, per qualsiasi motivo, viene a mancare uno o più amministratori, purché non sia la maggioranza degli stessi, l'Assemblea, salvaguardando la rappresentatività territoriale procede alla nomina degli amministratori mancanti.
2. L'elezione degli amministratori di cui al presente articolo, vengono effettuate per votazione palese su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 32 Norma transitoria e di rinvio**

1. Per quanto concerne le disposizioni di cui al precedente articolo 19, quinto comma, gli amministratori in carica, al momento dell'adozione del presente regolamento, potranno effettuare al massimo altri due mandati, oltre i cinque previsti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto Sociale nonché, per eventuali aspetti applicativi, a specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.